

in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo, o del prezzo. *Cod. art. 2109.*

8. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operaj impiegati per costruire, ricostruire, o riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia comprovata, mediante la doppia iscrizione fatta, 1 del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2 del processo verbale di accettazione, conservano i loro privilegi dalla data dell'iscrizione del primo processo verbale. *Cod. art. 2110.*

9. I creditori, ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell'art. 878 del titolo delle *Succesioni*, conservano, riguardo ai creditori degli eredi, o rappresentanti il defunto, i loro privilegi sopra i beni immobili dell'eredità, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima della scadenza di questo termine non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto, in pregiudizio dei creditori o legatarj. *Cod. art. 2111.*

10. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti in loro luogo e stato. *Cod. art. 2112.*

11. Tutti i crediti privilegiati sottoposti